

Fondazione Luca Pacioli



## TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

*(Disegno di legge 4 ottobre 2006, atto Camera n. 1762)*

*Documento n. 3 del 1° febbraio 2007*

**CIRCOLARE**

## INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. Il contenimento del carico tributario	“	2
2. La stabilità e la certezza del sistema	“	3
3. La formulazione del disegno di legge delega	“	4
4. L’aliquota unica di tassazione	“	4
4.1. <i>Sostanziale eliminazione del segreto bancario</i>	“	5
4.2. <i>Contenimento della tassazione</i>	“	5
4.3. <i>Trattamento applicato negli altri paesi europei</i>	“	6
4.4. <i>Possibile incidenza patrimoniale dell’imposta</i>	“	7
4.5. <i>Conclusioni</i>	“	7
5. Il problema della doppia tassazione dei redditi partecipativi	“	7
6. Equiparazione dei tre regimi di tassazione del risparmio	“	9

## TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

*(Disegno di legge 4 ottobre 2006, atto Camera n. 1762)*

### *Premessa*

Com'è noto, in materia tributaria, dopo i primi interventi effettuati con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248<sup>1</sup>, il Parlamento ha adottato ulteriori provvedimenti in attuazione della manovra economica di fine anno, vale a dire:

- il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, contenente “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”<sup>2</sup>, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286<sup>3</sup>;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007<sup>4</sup>.

Ulteriori provvedimenti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007, anche in materia tributaria, ancora da pubblicare.

Va segnalato infine che è attualmente all'esame del Parlamento (A. C. 1762) un disegno di legge contenente delega al Governo:

per il riordino della normativa:

- sulla tassazione dei redditi di capitale;
- sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali;
- sul sistema estimativo del catasto dei fabbricati;
- nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

A questo ultimo proposito, si ritiene utile comunicare il testo del documento che il Consiglio Nazionale dei Ragionieri commercialisti ha consegnato alla Commissione finanze della Camera, nel corso dell'audizione svoltasi il 31 gennaio scorso, sul tema specifico della tassazione delle rendite finanziarie.

Il Presidente  
*Prof. Paolo Moretti*

---

1 Vedi in proposito i documenti prodotti dalla Fondazione Luca Pacioli: la circolare documento n. 16 dell'8 settembre 2006 e la scheda di lettura documento n. 18 del 2 ottobre 2006.

2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.

3 Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006.

4 Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

**DOCUMENTO DEL CNR CONSEGNATO**  
**ALLA COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA IL 31 GENNAIO 2007**

Sul tema della tassazione delle rendite finanziarie, esaminato il disegno di legge delega, atto Camera n. 1762 e la relazione finale presentata il 27 settembre 2006 dalla Commissione di studio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ritiene opportuno sottoporre all'attenzione di codesta Commissione le seguenti considerazioni.

Nella esposizione si evidenzieranno in via preliminare alcune valutazioni generali di politica tributaria, per passare successivamente ad approfondire le questioni relative:

- all'aliquota unica di tassazione delle rendite finanziarie;
- al trattamento dei redditi da partecipazione;
- alle modificazioni eventuali da apportare ai vigenti tre regimi di tassazione del risparmio.

## 1. Il contenimento del carico tributario

Il disegno di legge delega sulla tassazione delle rendite finanziarie, presentato il 4 ottobre 2006 (atto Camera n. 1762), si inquadra in una complessiva serie di interventi voluti dal Governo (D.L. n. 223 del 2006, D.L. n. 262 del 2006, legge finanziaria per il 2007) allo scopo di realizzare anche il riequilibrio della finanza pubblica.

In questa logica, nello stesso disegno di legge n. 1762, è stato previsto tra l'altro che, dall'attuazione della delega, devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo e 100 milioni di euro per il 2007 e a 2 miliardi di euro per il 2008. Sembra opportuno partire appunto da questo profilo.

Secondo una diffusa e condivisa valutazione, il contenimento del carico tributario rappresenta uno degli strumenti più idonei a creare sviluppo.

Ciò vale sia per il carico tributario complessivo fatto gravare sulla generalità dei cittadini (per le maggiori risorse lasciate alla disponibilità degli stessi e per il conseguente impulso dato ai consumi), sia per il carico tributario fatto gravare specificamente sulle imprese (per l'incentivo che ne deriva sugli investimenti sia interni che provenienti dall'estero e quindi per l'incremento delle produzioni).

Spiace però constatare che al momento la politica economica del Governo è orientata in senso opposto, verso un complessivo aumento del carico tributario. Il dise-

gno di legge, con l'aumento di gettito previsto, si inquadra in questa linea di tendenza.

Per quanto riguarda in particolare la tassazione delle rendite finanziarie, va considerato che i livelli di tassazione sono attualmente relativamente competitivi rispetto a quelli adottati negli altri paesi. Bisogna quindi valutare attentamente ogni intervento che possa incidere sull'attuale equilibrio. In questo senso, come si dirà più diffusamente in seguito, si ritiene che l'aliquota unica di tassazione debba essere fissata in una misura non superiore al 15%.

## 2. La stabilità e la certezza del sistema

Tra i molti fattori che contribuiscono a creare condizioni favorevoli allo sviluppo vanno sicuramente annoverati la stabilità degli orientamenti fondamentali di politica economica e la certezza del diritto. Tali condizioni riguardano da vicino anche la materia tributaria. Anche per la politica tributaria importanza fondamentale riveste la stabilità delle regole nel tempo e la certezza nella loro applicazione.

I continui cambiamenti del sistema delle norme, le riforme ricorrenti ad ogni cambio di Governo, creano una situazione di incertezza che si riflette negativamente innanzi tutto sulle imprese e sui contribuenti in genere, che sono costretti a sopportare i costi amministrativi necessariamente connessi alla gestione del cambiamento.

La situazione di incertezza normativa coinvolge negativamente anche la stessa Amministrazione finanziaria che, ad ogni cambiamento, si vedrà costretta ad adeguare le proprie regole di comportamento, con una dispendiosa opera di riconversione culturale del personale addetto all'accertamento.

L'esperienza degli ultimi anni è scoraggiante. Stessa valutazione deve farsi dei numerosi interventi effettuati nella seconda parte dell'anno 2006.

A ciò si aggiunga che in molti casi alle novità introdotte è stato dato effetto retroattivo, in deroga ai principi dello Statuto del contribuente.

Si ribadisce la esigenza della stabilità del sistema. Per quanto riguarda la tassazione delle rendite finanziaria, bisogna attentamente valutare ogni intervento prima di incidere su tale stabilità.

Sempre in un'ottica di stabilità delle norme, ma anche di certezza di esse nel tempo, è indispensabile precludere ogni forma di retroattività delle nuove disposizioni introdotte.

A questi principi sono ispirate le considerazioni svolte nelle pagine successive.

La limitazione delle modificazioni introdotte potrà consentire, tra l'altro, il contenimento dei costi di adeguamento delle procedure e l'abbreviazione del periodo di "vacatio" tra la data di pubblicazione dei decreti di attuazione e la loro entrata in vigore.

### 3. La formulazione del disegno di legge delega

Passando a considerare nello specifico il tema, si può notare innanzi tutto una relativa genericità del testo del disegno di legge per alcuni profili di grande rilievo.

Il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli Oicvm, e delle ritenute, dovrebbe essere realizzato tra l'altro con l'obiettivo:

- di introdurre un'aliquota unica, da determinare in misura non superiore al 20%;
- di rispettare il principio di equivalenza di trattamento fra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari.

Considerato che tali aspetti della nuova disciplina da introdurre coinvolgono direttamente la misura del carico tributario, sembrerebbe necessario che il Parlamento, nel conferire la delega, si facesse carico di precisare:

- la misura dell'aliquota unica da applicare. La determinazione di tale misura incide evidentemente sul gettito atteso che, come già evidenziato, sarebbe previsto nella misura non inferiore a 1 miliardo e 100 milioni di euro per il 2007 e a 2 miliardi di euro per il 2008;
- come debba applicarsi il principio di equivalenza, tenuto conto che lo stesso documento prodotto dalla Commissione di studio non esclude sia una dilatazione della tassazione secondo il "principio del maturato", sia la reintroduzione del cosiddetto "equalizzatore";
- che, per motivi di semplificazione, l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione deve coincidere con l'inizio dell'anno, fermo un congruo periodo tra la data di pubblicazione dei decreti e la loro entrata in vigore.

### 4. L'aliquota unica di tassazione

Premesso che questo Consiglio condivide la esigenza di introdurre un'aliquota unica di tassazione delle rendite finanziarie, sia per motivi equitativi sia quale strumento di neutralità nel mercato del risparmio, per quanto riguarda la relativa misura, sembra necessario tenere conto:

- della recente sostanziale eliminazione del segreto bancario per le attività di accertamento della finanza;
- della prevista evoluzione della tassazione, in ambito europeo, verso aliquote di tassazione più contenute, anche per i redditi finanziari;
- del trattamento di favore tuttora riservato da molti paesi, anche europei, agli stessi redditi finanziari;
- degli effetti della tassazione in relazione al tasso di inflazione atteso.

#### 4.1. *Sostanziale eliminazione del segreto bancario*

Sulla base dei provvedimenti adottati con la legge finanziaria per il 2005 e con l'attivazione delle procedure di acquisizione dei dati in via telematica nel corso del 2006, l'amministrazione finanziaria ha di recente raggiunto una possibilità di accedere ai conti bancari e finanziari dei contribuenti che era sconosciuta per il passato.

Questa nuova trasparenza dei conti bancari e finanziari rappresenta già di per sé un elemento che può influire fortemente sulle scelte di allocazione delle risorse finanziarie. Non sono pochi infatti i contribuenti, quelli con maggiori capacità economiche, che ritengono prioritario conservare l'anonimato relativamente alle proprie disponibilità.

L'aumento della tassazione che si realizzerebbe, per gran parte degli impieghi finanziari, con l'introduzione dell'aliquota unica rappresenterebbe un elemento ulteriore idoneo a incoraggiare il trasferimento delle disponibilità all'estero, verso paesi con una legislazione meno rigorosa.

Tale profilo va tenuto presente nella determinazione della misura dell'aliquota unica di tassazione da introdurre.

#### 4.2. *Contenimento della tassazione*

Secondo un recente studio francese<sup>5</sup>:

“in Europa la competizione fiscale si svolge attualmente non sul piano della pressione fiscale complessiva, che in alcuni paesi dell'*enlargement* (ad esempio, Polonia) è piuttosto elevata, ma sul livello delle aliquote legali dell'imposta sul reddito personale e societario e di tassazione del risparmio.

Tenendo conto della tendenza alla riduzione delle aliquote tuttora in atto nei diversi ordinamenti europei, nel rapporto si stima che entro i prossimi 3-5 anni nell'UE le aliquote di imposizione societaria e di tassazione del risparmio convergeranno intorno a livelli del 12-13% e quelle dell'imposta sul reddito intorno ad aliquote massime del 30%.”

Gli Stati membri maggiori, come la Francia, la Germania e l'Italia, potrebbero assumere come obiettivo aliquote che si discostano di alcuni punti percentuali dalle medie europee, contando sulle economie di agglomerazione legate alla dimensione più ampia del mercato interno e una qualità

---

<sup>5</sup> Banca d'Italia. Audizione presso la Commissione consultiva sull'imposizione fiscale della società, 12 settembre 2006.

più elevata dei servizi pubblici (infrastrutture, regolamentazione a tutela dei diritti di proprietà e dei contratti, qualità dell'istruzione, investimenti in ricerca e sviluppo).

“Per la Francia, gli autori stimano che differenziali in grado di porre il paese al riparo dai pericoli di una concorrenza fiscale eccessiva si collochino intorno a 5-6 punti percentuali, in modo da avere aliquote del 18-19% per la tassazione societaria e del risparmio e intorno al 36% per l'aliquota marginale massima dell'imposta personale”. Meno favorevole sarebbe la situazione italiana: la minore competitività dipenderebbe dal complesso degli indicatori di politica economica (livelli contenuti di crescita, entità limitata degli investimenti in ricerca e sviluppo, ecc.).

Alla luce di quanto riferito, sembra obbligata la conclusione che, al momento, la politica fiscale non è più pienamente controllata dagli indirizzi politici dei singoli Governi ma è in qualche misura condizionata. Per evitare di risultare perdenti nella competizione tra gli ordinamenti, anche in Italia non potrà farsi a meno di assecondare (con la gradualità del caso) la diminuzione delle aliquote di tassazione, non solo per il comparto produttivo ma anche per i redditi finanziari e quelli personali complessivi.

In questa prospettiva un'aliquota unica di tassazione delle rendite finanziarie del 20% sembra eccessiva.

#### *4.3. Trattamento applicato negli altri paesi europei*

Secondo quanto riferisce la Commissione di studio, “la direttiva europea entrata in vigore nel luglio 2005 ha reso possibile, principalmente grazie alla previsione di un adeguato scambio di informazioni fra paesi, tassare i cittadini residenti per gli interessi da loro percepiti negli altri paesi europei e in un insieme di altri paesi terzi” ..... “essa costituirà un disincentivo alle fughe di capitali” (pag. 11).

Va ricordato che la direttiva europea, attuata in Italia con il D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84:

riguarda i soli interessi (su depositi, obbligazioni e titoli pubblici). I redditi derivanti dai fondi comuni sono segnalati solo se i fondi abbiano investito oltre il 40% del loro attivo in strumenti produttivi di interessi;  
impegna i soli Stati membri (ed eventualmente gli Stati extra UE che abbiano adottato misure equivalenti).

Esiste pertanto tuttora ampio spazio per evitare ogni tassazione all'estero, con la realizzazione di pratiche elusive o esportazioni illecite di capitali. Un incremento eccessivo della tassazione interna non potrà che favorire questi comportamenti.

#### 4.4 *Possibile incidenza patrimoniale dell'imposta*

Il ridotto livello dell'inflazione registrato negli ultimi anni e l'altrettanto ridotto tasso di interesse degli impieghi finanziari registrato fino ad un recente passato (i tassi sono attualmente in aumento), possono comportare che l'incidenza dell'imposta sugli interessi maturati riduca gli interessi netti ad un importo inferiore al tasso d'inflazione.

In tali circostanze la tassazione produce di fatto una decurtazione patrimoniale dell'investimento effettuato.

E' vero che nel nostro Paese la tassazione è applicata secondo un criterio nominalistico non solo nei confronti dei redditi finanziari ma anche nei confronti dei redditi di qualsiasi natura.

Va però considerato che l'eventuale prospettato effetto di decurtazione patrimoniale mal si concilia con il principio di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione.

Si auspica che la determinazione dell'aliquota unica di tassazione sia effettuata in modo da evitare l'effetto segnalato.

#### 4.5 *Conclusioni*

Si auspica la introduzione di un'aliquota uniforme di tassazione delle rendite finanziarie inferiore al 20%, sull'ordine del 15%.

Con tale scelta si verrebbe ad incidere sul gettito atteso ma si eviterebbero gli effetti negativi sull'economia che potrebbero derivare da un'eventuale fuga di capitali.

Per il transitorio si condivide la soluzione di applicare la nuova aliquota ai redditi maturati a partire dalla data del cambio dell'aliquota, per evitare effetti retroattivi e comportamenti speculativi.

### 5. **Il problema della doppia tassazione dei redditi partecipativi**

Il documento prodotto dalla Commissione di studio mette bene in evidenza (pag. 17) che, nella legislazione vigente, i redditi partecipativi subiscono una doppia tassazione e che la introduzione dell'aliquota unica di tassazione al 20% (come suggerito dalla Commissione) determinerebbe una penalizzazione delle partecipazioni non qualificate, il cui trattamento finirebbe per essere più oneroso (46,4%) di quello riservato alle partecipazioni qualificate (dal 39,2 al 44,5%).

Per evitare tale effetto, secondo la Commissione, sarebbe necessario aumentare la tassazione sui redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate (aumentando la quota del 40% che attualmente è inclusa nella base imponibile IRPEF per dividendi e plusvalenze).

Il Consiglio non condivide questa impostazione, per i seguenti motivi:

- la soluzione è ancora una volta orientata nel senso di aumentare il carico tributario attualmente previsto per le rendite finanziarie;
- la soluzione accentuerebbe ulteriormente la discriminazione del trattamento dei redditi da partecipazione (46,4% per le partecipazioni qualificate e non qualificate) rispetto agli altri redditi finanziari (per ipotesi, 20%);
- la soluzione porterebbe il carico tributario, sia per le partecipazioni qualificate che per le non qualificate, ad un livello di gran lungo superiore all'aliquota massima di tassazione IRPEF del reddito personale (43%).

Il Consiglio concorda sulla necessità di evitare un differenziale negativo di tassazione per i redditi derivanti da partecipazioni non qualificate (rispetto alle qualificate), tanto più considerato che, come già evidenziato, il regime di anonimato a questi redditi garantita risulta attualmente fortemente ridimensionato. Il Consiglio ritiene però che l'obiettivo debba essere perseguito evitando di aggravare ulteriormente il carico tributario, calibrando l'intervento necessario in modo da ottenere degli effetti coerenti con il sistema.

In questa prospettiva, il Consiglio sottolinea ancora una volta la necessità di procedere con cautela alla determinazione dell'aliquota unica di tassazione.

Ove si optasse per un'aliquota del 15%, come auspicato da questo Consiglio, l'inconveniente segnalato dalla Commissione di studio sarebbe superato, in quanto la tassazione complessiva sulle partecipazioni non qualificate (43,05%):

- resterebbe inferiore a quella delle partecipazioni qualificate (fino al 44,5%);
- rimarrebbe contenuta nell'aliquota marginale massima di tassazione del reddito.

Si ritiene utile fornire in proposito un quadro esemplificativo degli effetti prodotti dalle varie misura dell'aliquota unica.

#### *Utili percepiti da persona fisica Partecipazioni non qualificate*

	IMP. SOST. <b>12,5%</b>	IMP. SOST. <b>15%</b>	IMP. SOST. <b>20%</b>
Utile società partecipata	100	100	100
IRES	33	33	33
Utile distribuito	67	67	67
Reddito imponibile socio	67	67	67
Imposta sostitutiva	8,375	10,05	13,4
Carico fiscale società	33	33	33
Carico fiscale socio	8,375	10,05	13,4
<b>CARICO TOTALE</b>	<b>41,375</b>	<b>43,05</b>	<b>46,4</b>

L'aliquota unica di tassazione al 15% permetterebbe inoltre di contenere il carico tributario sugli utili corrisposti ai soggetti non residenti (43,05%), più di quanto ciò non avverrebbe con un'aliquota al 20% (46,4). Il tema è diventato di attualità dopo il deferimento dell'Italia, insieme ad altri paesi, alla Corte di Giustizia UE.

## 6. Equiparazione dei tre regimi di tassazione del risparmio

E' noto che la disciplina vigente prevede tre diversi regimi di tassazione del risparmio (regime del risparmio amministrato, regime del risparmio gestito e regime della dichiarazione) che hanno un trattamento differenziato sotto i seguenti profili:

- la deducibilità delle minusvalenze: nel solo regime del risparmio gestito si possono compensare non solo con le plusvalenze, ma anche con i redditi di capitale;
- il momento della tassazione: nel regime del risparmio amministrato e in quello della dichiarazione i proventi finanziari sono tassati con riferimento alla loro realizzazione, nel regime del risparmio gestito, con riferimento alla loro maturazione.

Tale disciplina, oltre a rappresentare un fattore di distorsione nella allocazione delle risorse, comporta in particolare:

- una penalizzazione degli Oicvm italiani rispetto a quelli esteri (Oicvm comunitari armonizzati), in quanto i primi sono tassati in monte alla maturazione in capo al fondo, gli altri sono tassati alla realizzazione in capo ai percipienti;
- un vantaggio competitivo per i titoli a cedola nulla (*zero coupon*) che, in quanto tassati alla scadenza dei titoli, evitano ai possessori la tassazione periodica degli interessi per maturazione, prevista per i titoli con cedola.

Su questa materia il disegno di legge n. 1762 si limita a prevedere il riordino del trattamento tributario delle *“gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare”*, senza precisare principi e criteri direttivi. E' previsto un generico criterio di semplificazione delle procedure e un coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio di equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari.

L'argomento è ampiamente esaminato dalla Commissione di studio che sviluppa una serie di ipotesi di riforma dell'attuale disciplina al fine di eliminare o comunque contenere le differenze di trattamento attualmente previste. In questo ambito la Commissione prospetta anche ipotesi di generale applicazione del principio di tassazione per *“maturazione”* e ipotesi intermedie con la reintroduzione dell'*“equalizzatore”* per i redditi tassati alla realizzazione.

Sulla materia questo Consiglio condivide innanzi tutto la esigenza di semplificare le procedure e di rispettare il principio di equivalenza. Condivide in particolare la necessità di evitare complessità applicative, che si rifletterebbero negativamente sui costi di adempimento, sulle possibilità di controllo, sulla trasparenza del rapporto per i contribuenti. La equivalenza nel trattamento dei vari strumenti finanziari va perseguita ma con il limite rappresentato dalla chiarezza e agevole applicabilità della disciplina anche da parte dei contribuenti diversi dagli intermediari finanziari.

Questo Consiglio ritiene che il disegno di legge debba esprimere con chiarezza se si intende procedere anche alla revisione degli attuali tre regimi di tassazione del risparmio e, in questo caso, quali debbano essere i criteri da seguire nella riforma.

A questo proposito il Consiglio ritiene che, il linea di principio dovrebbe intervenire sulla disciplina vigente nella misura più ridotta possibile, in applicazione di un principio di stabilità dell'ordinamento, privilegiando la tassazione al realizzo, perché la più coerente con la tassazione dei contribuenti secondo la loro capacità contributiva e la più idonea a favorire gli investimenti a lungo termine.

Le esigenze reali messe in evidenza dalla Commissione di studio dovrebbero trovare soluzione nei limiti in cui ciò sia possibile con adozione del criterio di tassazione dei proventi al loro realizzo, come unico criterio di tassazione, e con la semplicità e trasparenza delle regole di tassazione. Pertanto:

- nell'ambito del regime del risparmio gestito, andrebbe eliminato il criterio di tassazione per maturazione e sostituito con il generale criterio di tassazione al momento della realizzazione. La tassazione dovrebbe avvenire non più in capo al fondo, bensì in capo al possessore delle quote di partecipazione che dovrebbe scontare l'imposta al momento della distribuzione dei proventi periodici o al momento del riscatto della quota (o vendita). In questa maniera, si metterebbero gli Oicvm italiani in parità di condizioni rispetto a quelli esteri e si supererebbe per l'avvenire il problema dei crediti registrati nell'attivo patrimoniale dei fondi italiani per i risultati di gestione negativi;
- per i titoli senza cedola dovrebbe essere conservato l'attuale regime tributario che prevede la tassazione dei proventi (interessi, plusvalenze) al momento della vendita o del rimborso. Andrebbe evitato anche per questi titoli la reintroduzione del cosiddetto "equalizzatore" perché strumento di difficile applicazione, contrario al principio di trasparenza al quale dovrebbe ispirarsi in via prioritaria ogni forma di tassazione: non è facile giustificare all'investitore una tassazione diversa da quella nominale, per di più differenziata a seconda della durata temporale dell'investimento. Quanto detto vale anche per il cosiddetto equalizzatore semplificato (equalizzatore leggero").

Né vale rilevare che l'applicazione dell'equalizzatore non comporterebbe oneri per gli intermediari finanziari che hanno già pronte le relative procedure (applicate per il passato). La questione infatti coinvolge in via prioritaria il rapporto con i singoli contribuenti e la trasparenza che a loro va garantita nel rapporto d'imposta.

Con tali limitati interventi non verrebbero superate tutte le diversità di trattamento previste dall'attuale disciplina ma di ciò non bisognerebbe dolersi più di tanto, in quanto giustificato dalla esigenza di semplificazione dei criteri di tassazione.

Andrebbe chiarito infine il trattamento da riservare al risparmio previdenziale. Si ritiene che in proposito debba essere conservato e ulteriormente migliorato l'attuale regime di favore garantito ai rendimenti delle gestioni dei fondi pensioni. L'eventuale generale adozione del principio di tassazione al realizzo dovrebbe portare al rinvio della tassazione di tali rendimenti solo al momento della cessazione dell'attività lavorativa, secondo il modello EET previsto negli altri paesi europei e consigliato dalla stessa Commissione europea.

*Il Presidente del Consiglio Nazionale  
dei Ragionieri Commercialisti*

WILLIAM SANTORELLI